



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10278 del 2010, proposto da:

Numan Khan, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Maestri, Arturo Salerni, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, viale Carso n. 23;

contro

Ministero dell'Interno, Sportello Unico per l'Immigrazione di Ferrara-Prefettura U.T.G. di Ferrara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 07400/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Sportello Unico per l'Immigrazione di Ferrara-Prefettura U.T.G. di Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti l'avvocato Salerni e l'avvocato dello Stato Borgo;

Rilevato che la questione centrale oggetto della presente controversia (interpretazione dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c), d.l. 1 luglio 2009, n. 78,

convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102, in relazione all'art. 14, comma 5-ter, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e succ. mod.) è stata deferita all'adunanza plenaria, la quale ha all'uopo fissato l'udienza del 21 febbraio 2011;

considerata l'opportunità, per motivi di economia processuale, di attendere la decisione dell'adunanza plenaria e di sospendere, nelle more, l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando in via interlocutoria sull'istanza di sospensiva, come in epigrafe proposta, rinvia la causa all'udienza in camera di consiglio dell'8 marzo 2011; sospende nelle more, fino alla data della prossima udienza come sopra fissata, l'efficacia esecutiva della gravata sentenza (e dunque del provvedimento impugnato in primo grado), riservata al prosieguo ogni ulteriore decisione. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)